

# **Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)**

**Modifica del 1° maggio 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000<sup>1</sup> relativa alla legge sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce il quadro nel quale i datori di lavoro emanano disposizioni d'esecuzione (art. 37 LPers) o concludono contratti collettivi di lavoro (art. 38 LPers).

*Art. 2 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 2a cpv. 2*

<sup>2</sup> La Commissione della Cassa di PUBBLICA emana le disposizioni di esecuzione di PUBBLICA in materia di diritto del personale. Essa può delegare alla direzione di PUBBLICA il disciplinamento di questioni di dettaglio delle sue disposizioni di esecuzione.

*Art. 4 cpv. 4 lett. d e 6*

<sup>4</sup> Fanno rapporto:

d. *Abrogata*

<sup>6</sup> Il Consiglio federale fornisce un rapporto all'Assemblea federale nell'ambito dell'accordo previsto dall'articolo 5 capoverso 1 LPers. Integra pure nel suo rapporto le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza concernenti il personale dei tribunali della Confederazione, dei Servizi del Parlamento, del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

<sup>1</sup> RS 172.220.11

*Art. 5 cpv. 2 e 4*

*Abrogati*

*Art. 6, rimando contenuto nella rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. bbis e d-g*

(art. 9 LPers)

<sup>1</sup> L'articolo 9 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:

- bbis. agli impiegati che lavorano in progetti il cui finanziamento è limitato nel tempo;
- d. ai militari a contratto temporaneo; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni;
- e. ai militari a contratto temporaneo nella funzione di sportivi di punta; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di dieci anni;
- f. al personale impiegato per la promozione civile della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo, l'aiuto umanitario e l'istruzione di truppe straniere all'estero; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di dieci anni;
- g. al personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) impiegato all'estero; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni.

*Art. 8*                    *Vacanze*

(art. 17a LPers)

La durata minima delle vacanze è disciplinata dagli articoli 329 e seguenti del CO<sup>2</sup>.

*Art. 9, rubrica, nonché cpv. 3 e 4*

*Congedo parentale*

(art. 17a cpv. 4 LPers)

<sup>3</sup> Alla nascita del figlio, al padre è accordato un congedo pagato di almeno cinque giorni lavorativi.

<sup>4</sup> In caso di interruzione del lavoro dovuta ad accoglimento di bambini in tenera età per curarli ed educarli in vista di un'adozione futura è accordato un congedo pagato di almeno cinque giorni lavorativi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

1° maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

